



**VADEMECUM PER L'USO:
COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI
(Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 25 novembre 2013)**

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 37).
- in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell'immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica (ad esempio, apertura e chiusura tracce, massetto per la posa dell'impianto di distribuzione del calore, ecc.).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- l'**asseverazione** redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione** resa dal direttore dei lavori sulla **conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione** attestante la rispondenza alle **prescrizioni per il**

contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

di tipo “**amministrativo**”:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo “**tecnico**”:

- **schede tecniche**;
- **originali degli Allegati inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
- dal 4 agosto 2013, **l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)**. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°67.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2013: <http://finanziaria2013.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere:

(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°70 e si seguano le procedure in essa riportate)

- **Attestato di qualificazione energetica**, redatto da un tecnico abilitato, **con i dati di cui all'Allegato A** al “decreto edifici”;
- **Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E** al “decreto edifici”).

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- **Comunicazione**, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.